



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

(Provincia di Milano)

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

INDICE

1	PRINCIPI GENERALI.....	3
1.1	Ambito di applicazione.....	3
1.2	Competenze del comune	4
1.3	Gli Operatori: Soggetti Gestori e Soggetti Proprietari delle infrastrutture a rete.....	5
1.4	Ufficio del sottosuolo.....	5
1.4.1	Sportello informativo	7
2	ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE.....	8
2.1	Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)	8
2.2	Programmazione.....	9
2.3	Procedure di monitoraggio.....	10
2.3.1	Monitoraggio a livello di intervento	10
2.3.2	Monitoraggio a livello di Piano	10
2.4	Coordinamento	11
2.5	Censimento strutture polifunzionali esistenti	12
2.6	Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS)	12
2.7	Classificazione delle strade.....	13
2.8	Piano di Emergenza.....	14
3	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE.....	15
3.1	Procedure Autorizzative e Concessorie	15
3.1.1	Convenzioni	16
3.1.2	Obblighi e prescrizioni	16
3.2	Garanzie e cauzioni	17
3.3	Oneri Economici.....	17
3.4	Sanzioni	18

4	PRESCRIZIONI TECNICHE.....	19
4.1	Esecuzione dei lavori e contenimento dei tempi di lavoro.....	19
4.1.1	Gestione dei cantieri _____	19
4.1.2	Ultimazione lavori e collaudo _____	21
4.2	Manutenzione	21
4.3	Requisiti delle infrastrutture nel sottosuolo	21
4.3.1	Tipologia delle opere _____	22
4.3.2	Requisiti delle infrastrutture _____	22
4.3.3	Criteri generali _____	23
4.3.4	Criteri particolari _____	24

ALLEGATI

Allegati

- All. 1 - Regolamento per l'applicazione dei canoni patrimoniali - Deliberazione C.C. n. 13 del 27/03/2008

1 PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune e le aziende erogatrici dei servizi ed operatrici secondo le reciproche competenze di seguito descritte, nonché le procedure di definizione ed attuazione di interventi sul suolo pubblico che riguardano i servizi a rete. Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione degli oneri economici ed assicurativi e le attività svolte dall'Ufficio del Sottosuolo.

Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazioni di quelli già esistenti, ovvero in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana.

Le disposizioni ivi presenti sono integrate dal "Regolamento per l'applicazione dei canoni patrimoniali - Deliberazione C.C. n. 13 del 27/03/2008".

Per quanto eventualmente non disposto dal presente e dal sopraccitato Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi che riguardano i servizi tecnologici a rete presenti nel sottosuolo del territorio comunale, disciplinati dal Piano Urbano dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS):

- acquedotti;
- condotte fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
- elettrodotti MT o BT, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;
- reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati;
- condotte per il teleriscaldamento;
- condotte per la distribuzione del gas;
- altre reti tecnologiche eventualmente presenti.

L'applicazione è estesa alle correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio.

2. con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico" usato nel presente Regolamento si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, quelli di proprietà privata gravati di servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada;

3. restano escluse dal campo di applicazione l'allacciamento alle utenze mediante linee aeree (resta facoltà del Comune concordare con i gestori di linee aeree la posa interrata nell'ambito del proprio territorio, attraverso specifiche convenzioni);
4. restano altresì escluse le adduttrici e le alimentatrici primarie delle reti idriche, le grandi infrastrutture quali collettori di fognature, linee di trasporto di fluidi infiammabili e linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unico Operatore (centrali telefoniche, cabine elettriche, etc.).

1.2 COMPETENZE DEL COMUNE

Al Comune compete:

1. La disciplina dell'utilizzo del sottosuolo stradale, attraverso la gestione coordinata del sistema delle reti stradali e delle infrastrutture applicando i relativi oneri economici.
2. L'attuazione di provvedimenti di settore (direttive, norme regionali, norme tecniche che disciplinano i servizi a rete).
3. La redazione e gestione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) secondo i seguenti provvedimenti e successive modifiche e integrazioni: DPCM 3/3/99, L.R. Lombardia n. 26/03, Regolamento Reg. Lombardia 15 febbraio 2010 n. 6, che costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui alla LR n.12/05.
4. L'organizzazione di un Ufficio del Sottosuolo compatibilmente con le risorse disponibili.
5. Il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del suolo e soprassuolo ("suolo pubblico");
 - b) coordinamento degli interventi tra i vari soggetti, previa verifica dell'esistente e dei programmi pubblici di sviluppo e dei gestori;
 - c) aggiornamento del "Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo" – SIIS (cfr. par. 2.4);
 - d) ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione ed agevolando la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, al fine di dotare l'intero territorio comunale di un sistema di strutture a rete, in grado di assicurare i diversi servizi ai cittadini ed alle imprese, realizzando economie di scala a medio e lungo termine con usi plurimi dei sistemi;

- e) offerta di servizi efficienti, efficaci, economici e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi sulle strade urbane, i fattori di inquinamento, di congestione del traffico ed attuando un tempestivo ripristino delle funzioni; il processo di pianificazione e controllo deve portare a garantire la regolarità, la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio, in condizioni di uguaglianza e di equità nell'accesso e nella fruibilità da parte di tutti i cittadini.
6. L'organizzazione del sistema delle reti del sottosuolo secondo gli standard di ubicazione previsti dalla direttiva 3/3/99 e la realizzazione delle infrastrutture per l'alloggiamento delle reti secondo il titolo IV della L.R 26/03.
 7. Promuovere, ove opportuno, le attività di posa che favoriscano le tecniche senza scavo (No Dig) e gli usi plurimi di allocazione dei sistemi.
 8. La realizzazione, direttamente o affidandole a terzi, delle nuove infrastrutture definite nel Piano.

1.3 GLI OPERATORI: SOGGETTI GESTORI E SOGGETTI PROPRIETARI DELLE INFRASTRUTTURE A RETE

Tra gli Operatori è possibile distinguere i seguenti soggetti:

- a) i soggetti – pubblici o privati – che erogano e gestiscono i servizi di cui al precedente 1.2.
- b) i soggetti – pubblici o privati – proprietari delle infrastrutture a rete, utilizzate per l'erogazione dei servizi di cui sopra.

D'ora in avanti, laddove non specificato, si parlerà in generale di Operatori o Aziende operatrici.

1.4 UFFICIO DEL SOTTOSUOLO

1. Il Comune, valutata la disponibilità logistica, di personale e attrezzature, istituisce l'Ufficio per il Sottosuolo (di seguito Ufficio); in alternativa individua idonee risorse interne da destinare alla gestione del PUGSS o promuove forme di gestione associata con altri Enti. La struttura avrà in carico le seguenti attività:
 - a) unificare e coordinare le attività nel sottosuolo e nelle strade urbane;
 - b) adoperarsi per l'applicazione del regolamento e l'attuazione del PUGSS;
 - c) svolgere attività amministrative e tecniche per la pianificazione, la programmazione ed il coordinamento tra gli Uffici Comunali, gli Operatori, i gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, delle attività di

- infrastrutturazione e di realizzazione delle opere relative alle reti dei sottoservizi (con esclusione degli allacciamenti agli utenti);
- d) istituire e gestire lo sportello informativo PUGGS (vedi par 1.4.1);
- e) censire le strutture polifunzionali esistenti, eseguire la mappatura delle reti nei termini di seguito illustrati e la classificazione delle strade;
- f) aggiornare periodicamente il PUGSS.
2. L'Ufficio sarà costituito, indicativamente, da:
- a) personale tecnico ed operativo con competenze nelle materie:
- pianificazione territoriale ed impiantistica;
 - amministrative;
 - gestione elettronica dei dati (ambiente GIS e database gestionale).
- b) strutture logistiche, attrezzature tecnico-informatiche anche per la gestione della banca dati territoriale e cartografica ed eventualmente apparecchiature per i rilievi e i controlli.
3. L'Ufficio, inoltre, si può avvalere di specialisti interni attualmente a servizio di altri settori (esperto SIT, ufficio tecnico, amministrazione) ed eventualmente esterni, con affidamenti in *outsourcing* per parte delle attività, secondo i disposti del Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 n. 6 – Allegato 1.
4. L'Ufficio assicura il collegamento con l'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati.
5. L'Amministrazione concorderà con le Aziende Operatrici un corrispettivo forfetario per le spese d'istruttoria, di segreteria e di coordinamento relative all'Ufficio.
6. L'Ufficio potrà comprendere le funzioni svolte attualmente da altri servizi interni ad esempio dall'ufficio competente per l'applicazione del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e relativo canone; l'Ufficio avrà un proprio responsabile.
7. L'Ufficio acquisisce periodicamente - con frequenza almeno annuale - dalle Aziende Operatrici la cartografia ufficiale aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesso caratteristiche, secondo il disposto dell' art. 15, comma 5 della D.C.P.M. 03/03/1999, dell'art. 35, comma 1, punto c) della L.R. n° 26/03 e dell'art. 9 del Regolamento Regionale del 15/02/2010 n.6, e provvede ad aggiornare ed integrare gli strati informativi relativi al sistema stradale ed alle infrastrutture in collaborazione con il SIT comunale.
8. L'Ufficio predispone:

- a) i moduli della documentazione prevista per le concessioni ed autorizzazioni, per l'esecuzione dei lavori, per gli oneri economici e le cauzioni;
 - b) l'insieme delle procedure con le normative di riferimento;
 - c) il coordinamento scavi, per conto degli Operatori, sulla base della cartografia ufficiale di cui al comma 1;
 - d) il programma degli interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi a rete previsti nel triennio e nell'anno, in collaborazione con gli Operatori;
 - e) una mappa dei "lavori in corso" nel territorio comunale.
9. L'Ufficio collabora con l'Ufficio preposto del Comune nella predisposizione delle convenzioni tipo.

1.4.1 Sportello informativo

10. Lo sportello informativo dell'Ufficio, in coordinamento con lo Sportello Unico istituito in base all'art. 3 del D.P.R. 44/98, svolge le seguenti attività:
- a) azioni tecniche ed amministrative:
 - fornire la documentazione necessaria per le domande di autorizzazione e relativo supporto informativo;
 - seguire in modo unificato tutte le pratiche che richiedono autorizzazioni e/o concessioni;
 - intrattenere relazioni con tutti gli uffici interessati alla pratica od al progetto;
 - effettuare richieste d'integrazione o modifiche dei piani dei lavori depositati dai richiedenti;
 - riscuotere gli oneri economici.
 - b) informazioni all'utenza:
 - attivare un numero telefonico al quale si possono rivolgere tutti gli interessati per comunicazioni relative all'esercizio dei servizi, all'andamento dei lavori in corso, alla presenza di guasti e disservizi ed in generale per ogni notizia relativa al funzionamento dei sistemi a rete;
 - servizio di collegamento alla reperibilità operativa.
 - c) mantenimento di un archivio cartaceo e del Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS).

2 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE

2.1 PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS)

1. Il Comune, supportato dall'Ufficio nei termini di cui al punto 1.4, predispone e aggiorna il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) che viene approvato dall'Amministrazione Comunale come specificazione settoriale del Piano dei Servizi nel nuovo Piano di Gestione del Territorio di cui alla L.R. 12/05 e s.m.i.
2. Il piano affronta i seguenti aspetti:
 - a) caratterizzazione del sistema territoriale con:
 - verifica delle caratteristiche geomorfologiche, geologiche, idrogeologiche e sismiche;
 - valutazione delle destinazioni d'uso del suolo comunale;
 - analisi della rete stradale.
 - b) Caratterizzazione del sistema dei servizi a rete con:
 - individuazione dei sistemi;
 - mappatura e gerarchizzazione delle reti e delle infrastrutture;
 - modalità di erogazione dei servizi.
 - c) esigenze di sviluppo dei sistemi nel territorio comunale e priorità di intervento.

Le analisi devono permettere di definire il Piano con gli elementi di fattibilità territoriale, le esigenze di adeguamento dei sistemi e la relativa tempistica.

Una volta a regime, il PUGSS individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni con i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico economiche, definendo l'insieme delle dorsali di attraversamento e di distribuzione, individuando quali assi attrezzare mediante macrostrutture sotterranee polifunzionali per il passaggio coordinato di più servizi. La predisposizione dei servizi in strutture sotterranee polifunzionali, per l'entità ed i costi dei relativi interventi di posa devono avere una loro ragione d'essere anche nell'ambito di interventi in zone da salvaguardare per valore monumentale, storico, artistico e paesaggistico o in presenza di pavimentazioni di particolare pregio.

3. Il PUGSS ha carattere decennale con programmazione triennale. In caso di varianti al PGT comunale, l'Amministrazione provvederà a verificare la coerenza del PUGSS con gli strumenti urbanistici ed eventualmente ad adeguarlo.

Gli stralci triennali vengono attuati con piani operativi annuali che tengono conto dei piani industriali dei gestori e della programmazione territoriale fatta eccezione degli interventi non programmabili che rispondono alle regole fissate dalle Autorità competenti.

2.2 PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune programma, anche di concerto con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, gli eventuali alloggiamenti per l'implementazione dei servizi di rete esistenti e per la posa di nuovi servizi secondo criteri atti a garantirne un successivo sviluppo quali-quantitativo e a facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. La programmazione è volta ad attuare un'azione complessiva di pianificazione e di gestione dei sistemi presenti per un migliore uso del suolo e sottosuolo ed offrire servizi efficienti e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi, gli elementi di congestione del traffico e di inquinamento.

L'azione di programmazione è coordinata dall'Ufficio Sottosuolo, in collaborazione con i gestori ed i proprietari delle reti. Il programma sarà approvato dagli Organi Amministrativi Comunali, anche di concerto con gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

3. La procedura di cronoprogrammazione sarà organizzata indicativamente secondo le seguenti fasi:
 - 3.1 richiesta agli operatori di trasmettere il proprio programma di interventi (esclusi i meri allacci alle utenze finali e comunque gli interventi non prevedibili/programmabili) quanto meno annuale;
 - 3.2 convocazione di un tavolo operativo per la pianificazione degli interventi nel sottosuolo, al fine di un coordinamento tra i vari operatori e di un coordinamento tra questi e gli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche o con altri eventuali interventi previsti dal Comune;
 - 3.3 predisposizione di un cronoprogramma degli interventi, su base quantomeno annuale, il più possibile condiviso ed al quale gli operatori dovranno attenersi nelle successive richieste di autorizzazione degli interventi ivi dedotti.

2.3 PROCEDURE DI MONITORAGGIO

Le procedure per il monitoraggio regolamentano le attività di controllo, operative e amministrative, svolte dall'ufficio competente, sia sul singolo intervento sia sulla corretta applicazione del Piano nel suo complesso.

2.3.1 Monitoraggio a livello di intervento

Ogniqualvolta un intervento entri in una nuova fase, questa deve essere evidenziata (a cura di chi segue l'intervento) all'interno della scheda informativa che descrive l'intervento. Durante la fase esecutiva, potranno essere allegati alla scheda tutti i documenti necessari a descrivere l'avanzamento dei lavori. In tal modo l'Ufficio del Sottosuolo avrà sempre evidenza di quale sia la situazione e potrà attuare le opportune azioni di verifica e controllo.

2.3.2 Monitoraggio a livello di Piano

Il monitoraggio a livello di piano deve avvenire costantemente, da parte dell'Ufficio del Sottosuolo. Ogni ente, a conclusione di un proprio intervento, dovrà garantire:

- l'aggiornamento dei dati cartografici di rete secondo uno standard univoco e condiviso;
- le specifiche tecniche degli impianti realizzati;
- le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle intestazioni delle linee posate e sulle loro eventuali protezioni esterne e giaciture (sistema di posa, nastri di segnalazione tubazioni interrato);
- le sezioni significative del percorso, in cui si evidenzino: la profondità di posa delle infrastrutture esistenti e/o di nuova posa, le distanze tra gli impianti, la loro posizione orizzontale adeguatamente quotata (riferibile a elementi territoriali);
- le riprese fotografiche eseguite durante i lavori e richiamate in una planimetria con indicazione dei cono di ripresa;
- tutta la documentazione necessaria a completare l'informazione sull'intervento eseguito;
- future modalità di gestione

Inoltre dovrà essere periodicamente valutata l'efficacia del Piano nel suo complesso, intesa come lo stato di attuazione rispetto agli interventi complessivi previsti nel piano annuale e/o pluriennale, la verifica di sostenibilità dei costi, l'effettivo utilizzo delle infrastrutture realizzate, il rilievo e l'eventuale analisi di problematiche che emergono in fase di attuazione e gestione e l'individuazione di eventuali azioni correttive.

2.4 COORDINAMENTO

1. L'Ufficio coordina le attività di programmazione e di pianificazione a livello comunale dell'area stradale, del sottosuolo e relative infrastrutture, collabora con gli uffici pubblici competenti a vario titolo e con le Aziende Operatrici interessate, e comunica tempestivamente alle stesse gli interventi urbanistici previsti dal PGT (Piano di Governo del Territorio) e dai Piani Attuativi. A tal fine promuove la creazione di un tavolo permanente di coordinamento con i suddetti soggetti (vedi "Programmazione").
2. L'Ufficio definisce con i partecipanti al tavolo di Coordinamento:
 - a) il piano degli interventi ordinari e straordinari dislocati nel territorio comunale (entro 60 giorni);
 - b) le tempistiche di inizio e di fine lavori che devono essere avviati nel periodo di riferimento;
 - c) le modalità di organizzazione dei cantieri, le azioni di prevenzione e di segnalazione dei lavori ai fini della sicurezza;
 - d) i rapporti con il Comando di Polizia Municipale.
3. L'Ufficio, dopo l'esame dei programmi presentati dalle Aziende, si riserva il compito di coordinare nella stessa area gli interventi delle Aziende Operatrici per conseguire un'azione organica negli interventi e negli scavi.
4. Qualora lo ritenga opportuno e ricorrano le condizioni previste dalla normativa, l'Ufficio si attiva per indire una Conferenza dei Servizi ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni (L. n.340/2000) al fine di definire con le Aziende Operatrici le modalità e la tempistica degli interventi, e per indicare i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare.
5. Le Aziende Operatrici sono tenute a trasmettere annualmente all'Ufficio del sottosuolo, entro una data prestabilita, il proprio Programma Operativo Annuale per l'anno successivo, costituito da una relazione generale, da un programma dei lavori, da una planimetria generale in scala 1:5000 o eventualmente da una o più planimetrie di dettaglio in scala 1:1000 (formato DWG, MXD o SHP), nonché da tabelle riportanti l'indicazione dei tracciati e le caratteristiche principali degli impianti da installare.
6. Il Programma Operativo Annuale (che diventerà strumento primario di programmazione e coordinamento tra le Aziende e tra esse ed il Comune) dovrà essere riferito a tutti gli interventi di potenziamento, di estensione, di rinnovamento e di manutenzione straordinaria delle reti programmati e prevedibili per l'anno successivo.

7. Contestualmente le Aziende Operatrici sono tenute a trasmettere la cartografia ufficiale aggiornata ed informatizzata (formato DWG, MXD o SHP) dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee di propria competenza, che sarà utilizzata dall'Ufficio per la gestione e attuazione del PUGSS.
8. Tale cartografia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione in cui le Aziende tengono indenne il Comune da ogni tipo di responsabilità derivante dalla non corrispondenza della cartografia allo stato di fatto dei luoghi e delle reti, nonché alla incompletezza dei dati correlati alla cartografia stessa (distanza da capisaldi certi, profondità di posa, diametri tubazioni ecc.).

2.5 CENSIMENTO STRUTTURE POLIFUNZIONALI ESISTENTI

1. L'Ufficio, entro un anno dall'attivazione, darà corso ad una ricognizione completa delle strutture polifunzionali esistenti, d'intesa con le Aziende Operatrici e stipulando eventualmente con le stesse convenzioni specifiche comprensive degli aspetti tecnico economici.
2. Il censimento interesserà le strutture, i punti di accesso, lo stato delle opere murarie, i servizi presenti ed il loro stato d'uso.
3. Tali dati saranno riportati in database e cartografie georeferenziate sulla base degli standard regionali, come meglio specificato nel punto successivo.

2.6 SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL SOTTOSUOLO (SIIS)

1. Il SIIS è una banca dati informatizzata che consiste di una mappatura georeferenziata delle infrastrutture e di un quadro conoscitivo dei sottosistemi presenti contenente tutte le informazioni tecnico-gestionali disponibili, caratteristiche, tipologia, ubicazioni topografiche e spaziali delle reti, nonché caratteristiche delle strade e vincoli esistenti, il tutto gestito mediante applicativi GIS (*Geographic Information System*), secondo gli indirizzi regionali, e costantemente aggiornato. A regime è composto da:
 - a) la mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee con annesso caratteristiche costruttive secondo il disposto dell'art.15 della direttiva 3/3/99, dell'art. 35 della L.R. n. 26/03 e del Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 n. 6 e rispettive modifiche e integrazioni;
 - b) una mappa dei "lavori in corso", completa di tipo di lavoro, caratteristiche tecniche dei manufatti, responsabili, durata delle attività ed eventuali problematiche riscontrate;

- c) un quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica;
 - d) un elenco delle opere rientranti nel programma triennale ed annuale con relativo stato di avanzamento, ai fini del monitoraggio;
 - e) un profilo delle gestioni presenti, con la "carta dei servizi" di ogni sistema operante;
 - f) l'insieme dei procedimenti con le normative di riferimento e lo schema dei documenti da predisporre, comprensivo di moduli.
2. È cura dell'Ufficio tenere aggiornato il SIIS sulla base delle informazioni trasferite senza oneri da parte delle Aziende Operatrici, e operarne l'integrazione col SIT comunale.
 3. Le Aziende Operatrici dovranno mantenere costantemente aggiornati i dati base tecnici e cartografici relativi ai propri impianti e dovranno renderli disponibili al Comune secondo gli standard di riferimento regionali.
 4. Le Aziende, nello scambio delle informazioni, dovranno precisare, per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici e tutti gli altri dati disponibili utili all'implementazione della banca dati secondo i suddetti indirizzi regionali contenuti nella D.G.R. 12 novembre 2004 n.7/19357 e s.m.i.

2.7 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. L'Ufficio, a supporto della programmazione e della predisposizione del PUGSS, elabora una classificazione delle strade comunali, nel rispetto del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/4/92 n. 285); tale classificazione è funzionale allo svolgimento dei lavori ed è volta a limitare gli impatti sociali e il degrado urbano dovuto ai cantieri stradali. Essa è definita sulla base dei seguenti elementi:
 - a) Piano urbano del traffico con le caratteristiche del sistema territoriale, le linee di sviluppo dei sistemi ed i livelli di infrastrutturazione;
 - b) regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, se esistente, o altro regolamento comunale di riferimento;
 - c) conformazione morfologica e paesistica;
 - d) posizione urbanistica - territoriale e importanza storico – sociale;
 - e) densità abitativa e presenza commerciale e industriale;
 - f) dimensione della carreggiata e dei marciapiedi;
 - g) intensità del traffico e del sistema viabilistico.

2. Le Autostrade e la viabilità extraurbana non si considerano ai fini della suddetta classificazione.

2.8 PIANO DI EMERGENZA

L'Ufficio, coordinandosi con la vigilanza pubblica ed il responsabile tecnico della protezione civile comunale e le Aziende erogatrici ed operatrici, collabora alla predisposizione del piano di emergenza comunale per quanto di propria competenza.

3 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

3.1 PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CONCESSORIE

La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal Comune o dalla Provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo unitario contemplante anche le opere nel sottosuolo, è soggetta ad autorizzazione.

La domanda di autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente, secondo le modalità disciplinate dall'Ufficio competente.

In caso di interventi di ampliamento/potenziamento reti, la documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione consiste in:

1. relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici e dei tempi di realizzazione, anche in formato elettronico;
2. elaborati grafici riferiti all'intero tracciato ed a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, riportanti almeno:
 - a) planimetria generale a livello comunale (scala 1:10.000) con indicazione dei tratti di nuova installazione o di manutenzione effettuati sia con metodi tradizionali che no-dig;
 - b) elaborati di progetto (scala non inferiore 1:500) dell'intero tracciato da eseguire e di ciascuna tratta elementare con relative sezioni e le modalità d'intervento;
 - c) particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature;
 - d) relazione geologica accompagnata da indagini di campagna (geotecniche, idrogeologiche, etc.) per scavi superiori al metro e cinquanta dal piano campagna;
 - e) documentazione fotografica adeguata (a terra o, se opportuno, aerea);
3. Per gli operatori di TLC va allegata copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art.4, primo comma della L. 31.7.1997, n. 249.
4. Eventuali pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, necessari per legge (V.V.F., ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.).
5. L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del PUGSS, del PTCP e del PGT.
6. L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati. Il Comune assicura che le infrastrutture di sua proprietà siano accessibili agli operatori dei servizi

a rete secondo modalità eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.

7. L'autorizzazione deve riportare:
 - a) le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;
 - b) le modalità di ripristino;
 - c) le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione di lavori o danni.

3.1.1 Convenzioni

1. L'Ufficio, congiuntamente all'atto autorizzativo, predispone il testo della eventuale convenzione, avvalendosi delle indicazioni presenti nella convenzione tipo.
2. La convenzione viene stipulata tra il Comune e l'Azienda Operatrice sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Essa è immediatamente vincolante per l'Azienda.
3. Per quanto concerne le disposizioni relative all'esecuzione delle opere e dei relativi collaudi l'Ufficio deve tener presente le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dei regolamenti comunali nelle parti in essi ritenute pertinenti.

3.1.2 Obblighi e prescrizioni

1. Il Comune si riserva di non concedere l'uso di condutture municipali libere se queste sono riservate all'Amministrazione per il proprio uso.
2. I cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti e, in genere, le reti di fognatura ed ogni altra struttura di proprietà del Comune possono essere utilizzate anche per l'installazione di cavi di TLC od altri servizi a rete senza pregiudizio degli stessi ed a fronte della fattibilità tecnica amministrativa.
3. Qualora il Comune predisponga la realizzazione di strutture sotterranee polifunzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze delle varie Aziende Operatrici, i rispettivi nuovi impianti, nella medesima tratta, non dovranno essere sistemati in sedi diverse né dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale.

4. Le Aziende Operatrici non possono porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, sia nel caso di posa interrata che nel caso di posa in infrastrutture comunali, salvo specifica richiesta, da parte del Comune, che sarà concordata con le aziende e imprese stesse.

L'inosservanza del presente punto comporta la revoca della concessione in questione, trattandosi di uso improprio e non autorizzato del diritto di occupazione concesso

Le tubazioni vuote e i manufatti connessi, non utilizzati entro cinque anni dalla data di autorizzazione, si considerano abbandonati se non rientrano nei programmi di sviluppo previsti nel piano.

Il comune potrà richiederne la rimozione oppure disporne liberamente per altra utilizzazione.

5. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione; è, parimenti vietata, qualsiasi subconcessione. È tuttavia ammesso:

- a) il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal concessionario anticipatamente all'ufficio competente o agli incaricati della riscossione degli oneri dovuti, in modo che possano essere specificati nell'atto di concessione o di autorizzazione o nella ricevuta degli oneri economici pagati.

- b) il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad un altro beneficiario per il trapasso di un bene o di un'attività, escluso ogni scopo di speculazione e con il consenso dell'Amministrazione Comunale, sempre che per la stessa occupazione non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento darà luogo a nuovo atto, con il pagamento integrale di nuovi oneri, esclusi ogni restituzione o conguaglio di quelli già pagati.

3.2 GARANZIE E CAUZIONI

Le Aziende Operatrici, al fine del rilascio delle autorizzazioni, presteranno idonee cauzioni e garanzie secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali vigenti, in rapporto alla tipologia d'intervento.

3.3 ONERI ECONOMICI

Per i criteri di determinazione canoni delle tariffe, le modalità di accertamento e riscossione, se non regolati da apposite convenzioni, si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione dei canoni patrimoniali.

3.4 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate secondo quanto stabilito nelle apposite convenzioni o, per quanto pertinente, ai sensi pubblico del citato Regolamento per l'applicazione dei canoni patrimoniali.
2. Per interventi completati oltre il termine prefissato nell'autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo della stessa, potrà essere concordata una penale. per ogni giorno di ritardo, non giustificato, sulla data prevista per la riconsegna delle aree oggetto di intervento indicate in ogni singolo atto autorizzativo, salvo diversa disposizione sottoscritta nella Convenzione.

4 PRESCRIZIONI TECNICHE

4.1 ESECUZIONE DEI LAVORI E CONTENIMENTO DEI TEMPI DI LAVORO

1. Per quanto concerne le disposizioni relative alle esecuzioni delle opere e dei relativi collaudi, l'Ufficio dovrà tenere presenti le disposizioni di cui ai regolamenti comunali vigenti ed alla legge sui lavori pubblici ove applicabili.
2. Gli Operatori, d'intesa con l'Ufficio, dovranno valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori inerenti interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate.

4.1.1 Gestione dei cantieri

1. Le Aziende, durante lo svolgimento di opere soggette all'applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono obbligate:
 - a) a fornire all'Ufficio tutti i dati e le informazioni richieste in relazione all'intervento autorizzato (dati riguardanti le imprese esecutrici, piani di lavoro, programma temporale di realizzazione);
 - b) a tenere a disposizione una base topografica (su supporto cartaceo e digitale) aggiornata, con i tracciati e i dati tecnici delle infrastrutture installate;
 - c) a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno derivante da terzi in dipendenza delle opere eseguite;
 - d) all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza sociale ed antinfortunistica nei confronti del personale dipendente (in particolare il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed il Codice della Strada D.Lgs. 285/92 e s.m.i.) mantenendo in cantiere copia completa ed aggiornata della documentazione prevista;
 - e) al coordinamento con la vigilanza urbana e a fornire una adeguata informazione al quartiere;
 - f) a comunicare all'Ufficio ed alle altre Società che gestiscono i servizi a rete la presenza, non rinvenuta durante le indagini preliminari, di canalizzazioni, impianti o manufatti che possano interferire anche solo parzialmente con le opere in corso; ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori;
 - g) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione oltre i limiti del cantiere;
 - h) a evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;

- i) a evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
- j) a evitare l'uso di mezzi, installazioni ed impianti che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti ai quali devono essere garantite condizioni di transito in sicurezza;
- k) a collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati;
- l) al corretto smaltimento dei rifiuti e delle macerie prodotte.

2. L'Azienda, prima di iniziare i lavori di:

- a) infrastrutturazione o manutenzione straordinaria: dovrà dare avviso scritto all'Ufficio, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data presunta di inizio dei lavori, riconfermata per iscritto almeno 2 giorni prima dell'inizio reale per attivare i tecnici comunali e per programmare i controlli;
- b) manutenzione ordinaria o gli allacciamenti non programmabili soggette all'applicazione del DLGS 81/08 e s.m.i.: dovrà dare avviso scritto via fax o via telefono all' Ufficio. Tale avviso va esteso alla Vigilanza Urbana ed a tutte le altre Imprese erogatrici dei servizi , per prendere con esse gli opportuni accordi affinché non vengano arrecati danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti e limitato l'impatto con la viabilità.

3. L'Ufficio, durante lo svolgimento dei lavori, ha facoltà di verificare sistematicamente le modalità dell'intervento, fino alla rimozione del cantiere in caso di violazioni gravi.

Ogni sopralluogo va verbalizzato e sottoscritto con il responsabile dei lavori dell'impresa esecutrice riportando gli eventuali rilievi, le difformità rispetto all'atto autorizzativo e descrivendo le prescrizioni imposte.

4. Per gli interventi con tecniche no-dig, le Aziende Operatrici devono possedere una specifica certificazione che le abiliti ad operare e sono obbligate a:

- a) effettuare prima dell'inizio delle attività un sopralluogo con i tecnici dell'Ufficio e dell'Azienda che esegue i lavori nell'area dell'intervento, per valutare la congruità delle informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed indirette. In caso di incertezza sull'affidabilità dei dati in possesso saranno svolte immediate indagini ed accertamenti di verifica sul posto;
- b) richiedere la presenza di un tecnico o un consulente dell'Ufficio per verificare il corretto svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici dell'Azienda interessata, con funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare

situazioni critiche o situazioni di emergenza sul territorio o sulle reti. Le spese di supporto sono a carico delle Aziende.

5. Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al Progetto Esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterano i dati fondamentali del Progetto, tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente concordate con l'Ufficio.
6. Ogni Azienda Operatrice, semestralmente, dovrà aggiornare e trasferire al comune la cartografia di base in formato elettronico, di tutti i lavori eseguiti comprensivi dei dati tecnici e delle modalità di posa.

4.1.2 Ultimazione lavori e collaudo

La comunicazione di ultimazione lavori ed i collaudi avverrà secondo le disposizioni comunali vigenti in materia.

4.2 MANUTENZIONE

1. Le Aziende Operatrici, nella riunione semestrale, devono comunicare all'Ufficio in modo documentato gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria che intendono effettuare per attivare una azione programmata.
Gli interventi di manutenzione sul sistema delle reti superficiali e sotterranee esistenti si distinguono in programmati e d'urgenza.
Gli interventi programmati sono disciplinati nella convenzione e specificati negli stralci operativi annuali.
Gli interventi d'urgenza vengono eseguiti direttamente dall'Azienda Erogatrice, che contestualmente ne dà comunicazione all'Ufficio.
2. Tutti i manufatti collocati sul suolo stradale comunale o interrati, le reti, le opere accessorie e quant'altro posato, devono essere mantenute dalle Aziende servizi ciascuna per la sua competenza.
3. Ove i lavori di manutenzione comportino modifiche alle opere, l'Azienda che ne ha competenza trasmette a fine lavoro il progetto esecutivo di quanto realizzato con la relativa cartografia digitale aggiornata.
4. La situazione dello stato delle strade, delle reti e gli eventuali problemi di disservizio devono essere comunicati periodicamente dall'Azienda all'Ufficio.

4.3 REQUISITI DELLE INFRASTRUTTURE NEL SOTTOSUOLO

Si riporta di seguito una serie di prescrizioni tecniche di carattere generale per la progettazione e realizzazione delle opere.

4.3.1 Tipologia delle opere

Le infrastrutture sono classificate in tre categorie:

- a) trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime;
- b) polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete;
- c) strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti o prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI - CEI di settore. Il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete.

Nelle aree già edificate o in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le possibili soluzioni di cui sopra, è effettuata dal comune in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico-architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

4.3.2 Requisiti delle infrastrutture

Le infrastrutture di cui al precedente paragrafo, da utilizzare, di norma, per le aree di nuova urbanizzazione, nonché per le zone edificate, in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana che richiedano o rendano opportuno riallocare gli alloggiamenti destinati ai servizi di rete, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI - CEI;
- b) essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali;
- c) essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte scopercibili, abbinati a polifore;
- d) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare. A tale fine, così come indicato dalle «Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane» del Consiglio

nazionale delle ricerche (CNR) , ai fini delle presenti disposizioni per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di quattro metri sia per le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento;

- e) essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;
- f) essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni, considerate altresì le disposizioni sui sistemi di telecomunicazione di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), quali ipotesi per nuovi possibili interventi sui manufatti stradali;
- g) per le strutture percorribili, possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI - CEI, dimensioni non inferiori a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di passaggio, utile anche per eventuali emergenze.

4.3.3 Criteri generali

Qualora l'infrastruttura sia prevista nell'ambito di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi di riqualificazione del tessuto urbano esistente, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.

In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'ente superi l'effettiva necessità.

Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, funzionali ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i., la profondità minima di interramento, di cui al comma 3 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e s.m.i., non si applica al di fuori della carreggiata. Al di sotto di quest'ultima la profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'ente proprietario della strada, ove lo stato

dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino e fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.

Le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti norme tecniche UNI - CEI, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale) e s.m.i. e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.; particolare attenzione progettuale deve essere riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali.

Le infrastrutture polifunzionali, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e s.m.i., devono essere accessibili dall'esterno, ai fini della loro ispezionabilità e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per l'inserimento di tubazioni rigide deve essere prevista una copertura a plotte amovibili, opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere rapportate all'altezza interna del manufatto ed alla lunghezza delle tubazioni stesse.

4.3.4 Criteri particolari

Qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia all'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 503/1996, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni. L'ente autorizzante, in sede istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle opere con il citato D.P.R. 503/1996.

Sono fatte salve le disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) , qualora gli interventi coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al D.Lgs. medesimo.

Le condotte di gas combustibile, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), devono essere situate all'esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete; per le stesse si fa rinvio alle norme tecniche UNI - CEI, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso. In tal

caso, il tratto di tubazione posta nell'infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve presentare punti di derivazione e deve essere posata in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell'arte attinti dalla guida tecnica UNI - CEI "Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali", di cui alla norma UNI - CEI "Servizi tecnologici interrati", alla norma UNI - CIG 10576 "Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo", al decreto ministeriale 24 novembre 1984 e s.m.i.

Il tecnico incaricato
Dott. Geol. Efrem Ghezzi

Comune di San Donato Milanese

ENTRATE PATRIMONIALI



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 27/03/2008

INDICE

Regolamento per l'applicazione dei canoni patrimoniali	Pag. 1
CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO	PAG. 3
Art. 1 - Oggetto	Pag. 3
Art. 2 – Tipologia soggette al Canone di Concessione non ricognitorio	Pag. 3
Art. 3 – Superficie soggetta a Canone di Concessione non ricognitorio	Pag. 3
Art. 4 – Tariffa	Pag. 3
Art. 5 – Concessioni	Pag. 6
Art. 6 – Pagamento interessi, accertamento canone non ricognitorio	Pag. 7
Art. 7 – Occupazioni Abusive	Pag. 8
CANONE DI CONCESSIONE RICOGNITORIO	Pag. 8
Art. 8 – Canone di Concessione Ricognitorio	Pag. 8
Art. 9 – Superficie soggetta a canone di Concessione Ricognitorio	Pag. 8
Art. 10 – Pagamento, accertamento e interessi del canone di Concessione Ricognitorio	Pag. 8
Art. 11 – Occupazioni abusive	Pag. 9
Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali	Pag. 9
Allegato A)	Pag.11
Allegato B)	Pag.12

CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

Art. 1 – Oggetto

1. Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui al comma 8, art. 27 del citato D.Lgs. n. 285/1992.
2. La Giunta Comunale determina annualmente, in via generale, la tariffa del canone concessorio che sarà adeguato dal 1° gennaio successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione. In sede di prima applicazione la tariffa decorre dal 1° gennaio dell'anno di adozione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.
3. Non sono assoggettate al canone le occupazioni esercitate nell'ambito di erogazione di servizi in favore esclusivo del Comune (es.: illuminazione pubblica).

Art. 2 – Tipologie soggette al Canone di Concessione non ricognitorio

- 1) Le tipologie di concessioni permanenti soggette al canone di cui al precedente articolo 1 sono specificate nell'ALLEGATO A) al presente Regolamento.

Art. 3 - Superficie soggetta a canone di Concessione non Ricognitorio

1. La superficie assoggettata al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni al di fuori della sede stradale sono comunque considerate, su tutto il territorio comunale, effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'art. 1.

Art. 4 – Tariffa

1. La tariffa da applicare è determinata come segue:

a. tariffa di riferimento:

La tariffa di riferimento stabilita annualmente dall'organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato A) al presente Regolamento, è comunque aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.) con riferimento alle variazioni intercorse nel mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto al mese di novembre del biennio precedente a quello di riferimento:

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
2008												

b. parametro categoria stradale:

è costituito dal coefficiente di valutazione economica di cui all'allegato B) al presente regolamento, secondo la seguente classificazione:

ZONA CATEGORIA 1	=	1,5
ZONA CATEGORIA 2	=	1,3
ZONA CATEGORIA 3	=	1,1

L'occupazione delle infrastrutture di cui al codice 1.1.1 dell'allegato A) al presente Regolamento, comporta l'applicazione del coefficiente fisso pari a 1,0 indipendentemente zona di allocazione dei cunicoli.

c. parametro durata temporale occupazioni:

è costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

OCCUPAZIONI DI DURATA DI ANNI 1	=	2,0
---------------------------------	---	-----

OCCUPAZIONI DI DURATA FINO AD ANNI 5	=	1,5
OCCUPAZIONI DI DURATA OLTRE ANNI 5	=	1,0

d. parametro economico:

è costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al valore economico complessivamente risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato dall'Ente ed al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

FINO A 500 MILA EURO	=	0,5
DA EURO 500 MILA A 1 MILIONE	=	1,0
OLTRE EURO 1 MILIONE	=	1,5

Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

e. parametro di interferenza:

è costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale. Il parametro di interferenza è definito sulla base di apposita relazione tecnica predisposta dai competenti servizi comunali:

1	OCCUPAZIONE CON ALLOCAZIONE STABILE DI STRUTTURE ED IMPIANTI FISSI DETERMINANTE SENSIBILE RIDUZIONE DELLA VIABILITA' O DI ALTRO SERVIZIO PUBBLICO COMUNALE	1,5
2	OCCUPAZIONE CON ALLOCAZIONE STABILE DI STRUTTURE ED IMPIANTI FISSI NON DETERMINANTE SENSIBILE RIDUZIONE DELLA VIABILITA' O DI ALTRO SERVIZIO PUBBLICO COMUNALE	1,2
3	OCCUPAZIONE SENZA ALLOCAZIONE STABILE DI STRUTTURE ED IMPIANTI FISSI	1,0
4	OCCUPAZIONE DI INFRASTRUTTURE/SOTTOSUOLO COMUNALI MEDIANTE CONDUTTURE SOTTERRANEE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE, GAS, ENERGIA ELETTRICA, LINEE TELEFONICHE SOTTERRANEE, INTERCAPEDINI, MANUFATTI E SIMILI, CONTENITORI SOTTERRANEI DI CAVI, CONDUTTURE E LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE. LINEE ELETTRICHE, TELEFONICHE E TELEGRAFICHE E OGNI ALTRO IMPIANTO CON DIAMETRO GEOMETRICO :	
	∅	
	FINO A 10 CM.	1,2
	SUPERIORE A 10 CM. FINO A 50 CM.	1,5
	SUPERIORE A 50 CM. FINO A 100 CM	1,7
	SUPERIORE A 100 CM	2,0

f. tariffa applicabile

è costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento sub a secondo la seguente formula:

$$F = (A \times B \times C \times D \times E)$$

g. valore occupazione e unità di misura:

In riferimento alla tipologia di occupazione di cui all'art. 2, all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni, è attribuito il relativo valore complessivo delle occupazioni per tipologia di manufatto come da classificazione di cui all'allegato A) al presente Regolamento:

MQ.	=	METRI QUADRATI
ML.	=	METRI LINEARI
CAD.	=	CADAUNO

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato A), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche, le più prossime o similari, a quella di occupazione.

h. canone di concessione non ricognitorio:

è costituito dal prodotto fra la tariffa applicabile come determinata sub f e il valore dell'occupazione descritto sub g:

$$H = (F \times G)$$

2. Dall'importo del canone concessorio, determinato secondo quanto disposto dal presente articolo, viene detratto quanto pagato dal concessionario a titolo di canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Qualora la differenza tra i due importi sia negativa il concessionario è esonerato dal pagamento del canone concessorio.
3. Nell'ipotesi in cui la determinazione del canone calcolato sulla base del procedimento sopra descritto non corrisponda ai generali interessi ed esigenze di socialità dell'Ente, il concedente può assumere ulteriori specifici elementi valutativi della fattispecie da assoggettare all'applicazione del canone.

Art. 5 – Concessioni

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico

interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 6 – Pagamento, interessi, accertamento del canone non ricognitorio

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del competente Settore Tecnico.
2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.
3. Il soggetto gestore delle entrate provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1 del presente articolo ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.
4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 30 aprile dell'anno in corso.
5. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
6. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto concessorio di occupazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
7. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio è annualmente aggiornato in base alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, secondo la formula prevista all'art. 4, comma 1, lett. a, del presente Regolamento, fatta salva la prerogativa di revisione delle tariffe riservata all'organo comunale competente.
8. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.
9. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
10. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.
11. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del

D.Lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.

12. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione passata in giudicato del competente organo giurisdizionale.

Art. 7 - Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

CANONE DI CONCESSIONE RICOGNITORIO

Art. 8 - Canone di Concessione Ricognitorio

1. I passi carrabili per i quali viene richiesta, dal proprietario dell'accesso, la previsione di un'area di rispetto convenzionalmente determinata, per l'esercizio del diritto di accesso alla proprietà privata, contro eventuali violazioni o azioni di disturbo dello stesso, sono soggetti all'applicazione di un canone ricognitorio, da corrispondersi una tantum al rilascio del cartello ovvero all'atto della voltura, la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente.

Art. 9 - Superficie soggetta a canone di Concessione Ricognitorio

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione ricognitorio dei passi carrabili e accessi pedonali si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 10 - Pagamento, accertamento e interessi del canone di Concessione Ricognitorio

1. Il pagamento del canone ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore Tecnico dell'atto di concessione e della relativa

autorizzazione da parte del settore P.M. e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.
3. Il soggetto gestore dell'entrata provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini di cui al comma 1 ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione ricognitorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione e l'importo dovuto.
4. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
5. per l'accertamento, le sanzioni, gli interessi e la riscossione coattiva si applicano le norme del canone di concessione non ricognitorio di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
6. Gli interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.

Art. 11 -Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato maggiorata del 50%.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si conformano, con riferimento alle condizioni e prestazioni cui è tenuto il concessionario alle disposizioni del presente Regolamento dalla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le occupazioni costituite da passi carrai insistenti sul territorio comunale sono esentate dal pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
6. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

°/°/°/°/°/°/°/°/°

ALLEGATO A)

categoria		descrizione	codice	unità	tariffa base	
tipologia						
1 Occupazioni realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi in regime di concessione amministrativa						
1	INFRASTRUTTURE	1	per la concessione in uso delle infrastrutture di proprietà comunale (cunicoli, camerette d'ispezione ecc.) mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche.	1.1.1	€/ml. (Euro per metro lineare)	12,00
2	SOTTOSUOLO	1	per la concessione in uso del "nudo" SOTTOSUOLO di proprietà comunale mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche.	1.2.1	€/ml. (Euro per metro lineare)	8,00
3	SUOLO	1	per la concessione in uso del SUOLO pubblico o del suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio mediante pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico	1.3.1	€/mq. (Euro per metro quadrato)	45,00
		2	Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo	1.3.2	€/cad. (Euro cadauno)	100,00
		3	Tralicci di elettodotto	1.3.3	€/cad. (Euro cadauno)	350,00
4	SOPRASSUOLO	1	per la concessione in uso del SOPRASSUOLO di strade pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio mediante cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.	1.4.1	€/ml. (Euro per metro lineare)	3,00
2 Occupazioni relative ad aree di rispetto per passi carrai						
1	PASSI CARRAI	1	strade di categoria 1	2.1.1	€/mq. (Euro per metro quadrato)	20,66
		2	strade di categoria 2	2.1.2	€/mq. (Euro per metro quadrato)	19,63
		3	strade di categoria 3	2.1.31	€/mq. (Euro per metro quadrato)	18,59

ALLEGATO B)

IDSTRADA	CODSTRADA	NOMESTRADA	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA
186	16		
193	23	CASC. S. FRANCESCO DELL'ACCESSO	
187	17	CASCINA BAGNOLO	
188	18	CASCINA BOSCO	1,1
189	19	CASCINA MONTICELLO	1,1
190	20		
191	21		
192	22		
194	24		
289	122		
300	133	L. GO MADRE TERESA DI CALCUTTA	1,3
281	114	L. GO VOLONTARI DEL SANGUE	1,5
231	63		
294	127	P. LE LUIGI BUGATTI	1,1
264	97	P. LE SUPERCORTEMAGGIORE	1,5
181	11	PIAZZA BOLDRINI MARCELLO	1,5
204	34	PIAZZA C. A. DALLA CHIESA	1,5
332	165	PIAZZA DELLA STAZIONE	1,5
288	121	PIAZZA DELLE ARTI	1,5
335	168	PIAZZA EDMONDO MALAN	
275	108	PIAZZA EZIO VANONI	1,5
318	151	PIAZZA GIORGIO LA PIRA	1,5
309	142	PIAZZA PAOLO VI	1,5
246	79	PIAZZA PIO XII	1,5
256	89	PIAZZA SANTA BARBARA	1,5
301	134	PIAZZA SANTA MARIA ASSUNTA	1,3
266	99	PIAZZA TEVERE	1,5
324	157	RONDO' DEI VOLONTARI	1,5
336	169	RONDO' DELL'OSPEDALE	1,1
325	158	RONDO' DELLA PIEVE	1,5
329	162	RONDO' DELLA RICERCA	1,5
331	164	RONDO' DELLA UNIONE EUROPEA	1,5
323	156	RONDO' DELLE AUTOSTRADE	1,3
326	159	RONDO' DI CERTOSA	1,5
328	161	RONDO' DI METANOPOLI	1,5
337	170	RONDO' DI MONTICELLO	1,5
330	163	RONDO' DI SAN MARTINO	1,5
327	160	RONDO' DI TRIULZO	1,5
334	167	RONDO' MORANDI	1,5
263	96	S. S. PAULLESE	1,5
339	999		

IDSTRADA	CODSTRADA	NOMESTRADA	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA
219	50	VIA ACHILLE GRANDI	1,3
171	1	VIA ADDA	1,5
172	2	VIA ADIGE	1,5
173	3	VIA AGADIR	1,5
258	91	VIA ALBERTO SANGUINETTI	1,3
282	115	VIA ALESSANDRO VOLTA	1,5
174	4	VIA ALFONSINE	1,5
317	150	VIA ALFREDO I. SCHUSTER	1,3
176	6	VIA ALLENDE SALVADOR	1,3
240	73	VIA ANGELO MORO	1,5
218	49	VIA ANTONIO GRAMSCI	1,5
177	7	VIA ARNO	1,3
178	8	VIA BAGNOLO	1,3
179	9	VIA BATTISTI CESARE	1,5
180	10	VIA BELLINCIONI DARIO	1,5
182	12	VIA BONARELLI GUIDO	1,5
183	13	VIA BORDOLANO	1,5
184	14	VIA BRENTA	1,3
298	131	VIA BRUXELLES	1,5
185	15	VIA BUOZZI BRUNO	1,3
311	144	VIA CARLO EMILIO GADDA	
223	54	VIA CARLO JANNOZZI	1,5
308	141	VIA CARLO PORTA	1,3
338	998		
195	25	VIA CAVIAGA	1,5
314	147	VIA CESARE ZAVATTINI	1,5
197	27	VIA CIVESIO	1,3
198	28	VIA COMODORO RIVADAVIA	1,3
199	29	VIA CONCORDIA	1,5
200	30	VIA CORNEGLIANO	1,5
201	31	VIA CORREGGIO	1,5
322	155	VIA CROCE ROSSA	1,5
202	32	VIA CUPELLO	1,3
203	33	VIA CURIEL EUGENIO	1,5
175	5	VIA DANTE ALIGHIERI	1,5
268	101	VIA DEI TIGLI	1,5
290	123	VIA DEL RONCO	1,1
196	26	VIA DELLA CHIESA	1,5
333	166	VIA DELLA STAZIONE	1,5
295	128	VIA DELLA UNIONE EUROPEA	1,5
340	194		
206	36	VIA DESANA	1,3
234	66	VIA DON G. MINZONI	1,3
232	64	VIA DON L. MILANI	1,3

IDSTRADA	CODSTRADA	NOMESTRADA	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA
209	40	VIA EMILIA	1,5
303	136	VIA EMILIO ALESSANDRINI	1,5
286	119	VIA ENRICO BERLINGUER	1,3
212	43	VIA ENRICO FERMI	1,3
229	61	VIA ENRICO MATTEI	1,5
210	41	VIA EUROPA	1,5
211	42	VIA FABIANI RAMIRO	1,5
313	146	VIA FEDERICO FELLINI	1,5
227	58	VIA FELICE MARITANO	1,5
213	44	VIA FERRANDINA	1,3
284	117	VIA FERRUCCIO PARRI	1,5
287	120	VIA G. BATTISTA DON CANDIANI	1,3
255	88	VIA GAETANO SALVEMINI	1,5
214	45	VIA GAGLIANO	1,3
215	46	VIA GALILEO GALILEI	1,3
216	47	VIA GELA	1,3
304	137	VIA GIACOMO LEOPARDI	1,1
230	62	VIA GIACOMO MATTEOTTI	1,5
315	148	VIA GIANNI RODARI	1,5
302	135	VIA GIORGIO AMBROSOLI	1,5
291	124	VIA GIOVANNI MARCORA	1,3
243	76	VIA GIOVANNI PASCOLI	1,5
207	37	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	1,5
292	125	VIA GIUSEPPE DOSSETTI	1,3
279	112	VIA GIUSEPPE VERDI	1,3
217	48	VIA GORIZIA	1,5
254	87	VIA GUIDO ROSSA	1,3
250	83	VIA I MAGGIO	1,3
208	38	VIA II GIUGNO	1,3
221	52	VIA INDIPENDENZA	1,5
222	53	VIA ISONZO	1,3
224	55	VIA J.F. KENNEDY	1,5
305	138	VIA KONRAD ADENAUER	1,5
321	154	VIA LONDRA	1,5
316	149	VIA LUIGI STURZO	1,3
310	143	VIA LUIGI VANNUCCHI	1,5
296	129	VIA MAASTRICHT	1,5
226	57	VIA MARIGNANO	1,3
220	51	VIA MARIO GREPPI	1,3
228	60	VIA MARTIRI DI CEFALONIA	1,5
293	126	VIA MILANO	1,5
233	65	VIA MINCIO	1,3
307	140	VIA MOHANDAS K. GHANDY	1,5

IDSTRADA	CODSTRADA	NOMESTRADA	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA
235	67	VIA MONTE BIANCO	1,5
236	68	VIA MONTE GRAPPA	1,5
237	69	VIA MONTE NERO	1,5
238	70	VIA MONTICELLO	1,1
241	74	VIA OLONA	1,3
242	75	VIA PACE	1,5
320	153	VIA PARIGI	1,5
319	152	VIA PAULLO	1,5
244	77	VIA PIADENA	1,5
245	78	VIA PIAVE	1,3
247	80	VIA PISTICCI	1,3
248	81	VIA PO	1,3
249	82	VIA PRIMAVERA	1,3
251	84	VIA RAVENNA	1,5
252	85	VIA RIPALTA	1,5
306	139	VIA ROBERT SCHUMAN	1,5
239	72	VIA RODOLFO MORANDI	1,5
253	86	VIA ROMA	1,5
312	145	VIA SALVATORE QUASIMODO	1,3
257	90	VIA SAN SALVO	1,3
285	118	VIA SANDRO PERTINI	1,3
259	92	VIA SANTERNO	1,5
297	130	VIA SCHENGEN	1,5
260	93	VIA SERGNANO	1,5
261	94	VIA SORESINA	1,5
262	95	VIA SPILAMBERTO	1,5
299	132	VIA STRASBURGO	1,5
265	98	VIA TAGLIAMENTO	1,5
267	100	VIA TICINO	1,5
269	102	VIA TRENTO	1,5
270	103	VIA TRIESTE	1,5
271	104	VIA TRIULZIANA	1,5
272	105	VIA UNICA BOLGIANO	1,3
273	106	VIA UNICA POASCO	1,3
274	107	VIA UNICA SORIGHERIO	1,3
276	109	VIA VASTO	1,5
277	110	VIA VENEZIA	1,5
280	113	VIA VITTORIO VENETO	1,5
283	116	VIA VOLTURNO	1,5
278	111	VIA XXV APRILE	1,5
205	35	VIALE ALCIDE DE GASPERI	1,5
225	56	VIALE DELLA LIBERTA'	1,5